I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3303/75 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1975

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzioni e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1601/75 (2), in particolare l'articolo 94 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento n. 11/65/Euratom (3), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1908/75 (4), il Consiglio ha fissato le condizioni in materia di retribuzione e di sicurezza sociale applicabili agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nei Paesi Bassi;

considerando che le modifiche salariali intervenute nell'agosto 1975 a favore del personale del « Reactor Centrum Nederland » costituiscono il presupposto per un nuovo adattamento del regolamento n. 11/65/Euratom a favore degli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nei Paesi Bassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 quinto del regolamento n. 11/65/Euratom è abrogato con decorrenza 31 luglio 1975.

L'articolo 3 diventa l'articolo 3 quinto.

Articolo 2

Il regolamento n. 11/65/Euratom è completato dal seguente articolo:

« *Articolo 3 sesto*

Per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1975 al 31 luglio 1975, agli agenti di stabilimento viene concessa un'indennità unica pari al 3,2 % dello stipendio base del luglio 1975 aumentato preliminarmente del 13 % e dell'indennità di affitto. L'indennità unica non può essere inferiore a 40 fiorini olandesi lordi al mese. »

Articolo 3

L'allegato del regolamento n. 11/65/Euratom è sostituito, con decorrenza 1° agosto 1975, dal seguente allegato:

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 27. 6. 1975, pag. 1.
(3) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 722/65.
(4) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 1.

(in fiorini olandesi)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CLASSE I																
Gruppo 1	1 934	2 017	2 116	2 190	2 273	2 342	2 423	2 507	2 603	2 709	2 837	2 942				
Gruppo 2	1 655	1 735	1 820	1 899	1 980	2 063	2 148	2 237	2 316	2 387	2 469	2 557				
Gruppo 3	1 479	1 529	1 593	1 663	1 735	1 805	1 872	1 946	2 014	2 088	2 159	2 231	2 297	2 363		
Gruppo 4	1 314	1 370	1 423	1 483	1 542	1 608	1 674	1 746	1 819	1 882	1 955	2 025	2 105	2 177		
Gruppo 5	1 202	1 247	1 295	1 342	1 389	1 436	1 481	1 529	1 584	1 641	1 701	1 756	1 819	1 872	1 935	1 992
CLASSE II																
Gruppo 1	1 479	1529	1 593	1 663	1 735	1 805	1 872	1 946	2 014	2 088	2 159	2 231	2 297	2 363		
Gruppo 2	1 314	1 370	1 423	1 483	1 542	1 608	1 674	1 746	1 819	1 882	1 955	2 025	2 105	2 177		
Gruppo 3	1 202	1 247	1 295	1 342	1 389	1 436	1 481	1 529	1 584	1 641	1 701	1 756	1 819	1 872	1 935	1 992
Gruppo 4	1 100	1 147	1 197	1 241	1 291	1 336	1 381	1 423	1 479	1 524	1 572	1 628	1 683	1 746	1 805	1 860

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA